

**DIRETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO BILANCI 2018**

I soggetti inclusi nell'area di consolidamento, ai sensi del D.lgs. 118/2011 devono rispettare il principio applicato 4/4, seguendo le indicazioni della capogruppo e collaborare fattivamente al processo di consolidamento. In particolare la norma prevede che:

1. MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI

I componenti del Gruppo devono trasmettere all'ente i dati contabili, necessari per il consolidamento, entro i termini stabiliti dall'ente.

- I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi, per **Posta Elettronica Certificata (comune.ancona@emarche.it) al Comune di Ancona entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci.** L'osservanza del termine è fondamentale, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le operazioni di consolidamento e per permettere l'approvazione del bilancio consolidato nel rispetto dei termini previsti dalla norma.

I documenti che dovranno essere inviati sono i seguenti:

Componenti del perimetro di consolidamento	Tipologia di bilancio
Capigruppo di imprese o di PA	Bilancio consolidato
Componenti che adottano la contabilità economico/patrimoniale	Bilancio di esercizio
Componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico/patrimoniale	Rendiconto consolidato dell'esercizio
Se entro il 20 Luglio dell'anno successivo a quello di riferimento i bilanci non sono ancora stati approvati dovrà essere trasmesso il Pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.	



2. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

I documenti da trasmettere comprendono:

- **Il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa, le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo** ai fini della loro eliminazione (debiti sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per trasferimenti o contributi, oneri e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili, perdite conseguenti a operazioni effettuati tra le componenti del gruppo, etc.);
- **L'elenco dettagliato delle operazioni avvenute nell'esercizio, all'interno del gruppo da consolidare, distinte per TIPOLOGIA e per SOGGETTO** (rapporti finanziari di debito/credito, acquisti/vendite di beni e servizi, ratei e risconti attivi e passivi, operazioni relative alle immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in c/capitale e di parte corrente) e relative modalità di contabilizzazione;
- Considerato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, è necessario che **una lista dettagliata delle operazioni infra gruppo venga anticipata e trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Particolare attenzione andrà posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei;
- **Ai componenti del gruppo che adottano la sola contabilità economico patrimoniale è richiesta la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011 (in allegato).**

3. LINEE GUIDA CONCERNENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI BILANCIO E LE MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO PER I BILANCI CONSOLIDATI DELLE SUB-HOLDING DEL GRUPPO

La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare **abbia rispettato le direttive** di consolidamento impartite dalla capogruppo, pertanto è necessario indicare le motivazioni del mancato rispetto delle direttive, motivazioni che dovranno essere evidenziate dalla Capogruppo nella nota integrativa al bilancio consolidato del Gruppo. La conformità della documentazione trasmessa alla Capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.

Al fine di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti dal principio 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, vengono fornite le presenti **linee guida concernenti i criteri di valutazione e le modalità di consolidamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:**



- le **categorie e le aliquote di ammortamento** da applicare sui cespiti aziendali dovranno essere quelle indicate nell'allegato n. 4/3 del D.Lgs. 118/11, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società;

COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO PREVISTI NEI PRINCIPI E REGOLE CONTABILI DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	Equipaggiamento e vestiario	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%		
Automezzi ad uso specifico	10%	Materiale bibliografico	5%
Mezzi di trasporto aerei	5%	Mobili e arredi per ufficio	10%
Mezzi di trasporto marittimi	5%	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Macchinari per ufficio	20%	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e attrezzature	5%	Strumenti musicali	20%
Hardware	25%	Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%	Beni immateriali	20%

- **rimanenze di magazzino:** le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile);
- adozione del criterio del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n.4 del Codice Civile, per contabilizzare le **partecipazioni** al capitale dei componenti del gruppo da consolidare;
- **costi straordinari:** costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio ove trovano allocazione le spese riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi); sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo, ovvero gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività;



- **Ricavi straordinari:** proventi e ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio; sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, ovvero proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate;
- **Leasing finanziario:** da un punto di vista sostanziale, tale contratto rappresenta un finanziamento a lungo termine per l'acquisto di un bene strumentale e come tale andrebbe rappresentato come previsto dai principi contabili allegati 4/2 e 4/3 al D.lgs. 118/2011. Se l'operazione è stata contabilizzata con il metodo patrimoniale, l'ente/società dovrà effettuare le rettifiche alle voci patrimoniali ed economiche in modo da fornire una rappresentazione delle poste di bilancio come se avesse fin dall'inizio acquisito la proprietà del bene e **dovrà trasmettere le scritture che consentono di iscrivere nell'attivo di Stato Patrimoniale il valore del costo storico originario del bene, determinare il fondo ammortamento che sarebbe stato iscritto in caso di acquisto, iscrivere il valore residuo del debito finanziario a fine esercizio, determinare l'impatto sulle riserve patrimoniali di inizio periodo, iscrivere a conto economico l'ammortamento e gli interessi passivi di competenza dell'esercizio, stornare i canoni di leasing iscritti nel conto economico del bilancio di esercizio;**
- redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle solo partecipate, laddove ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica. **Per le società PARTECIPATE INDIRETTAMENTE dal Comune di Ancona ed incluse nel Bilancio Consolidato, SI CHIEDE ALLA SOCIETA' TRAMITE DI REDIGERE il Bilancio Consolidato con le proprie società partecipate secondo il METODO INTEGRALE O PROPORZIONALE a seconda della tipologia di partecipazione (controllo o non di controllo);**
- tenuto conto che la redazione del bilancio in forma abbreviata da parte delle piccole aziende non è un obbligo, bensì una facoltà, si rileva che la notevole semplificazione dei prospetti contabili, in particolare dello Stato Patrimoniale incide sul grado di trasparenza informativa e si chiede, pertanto, agli enti in indirizzo, in considerazione della loro inclusione nel Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Ancona, di **redigere il BILANCIO in FORMA ORDINARIA;**

Nel caso di difformità nei criteri di valutazione adottati nella elaborazione dei bilanci, rispetto alle direttive del Comune, la Società dovrà, evidenziare tali difformità ed *ALTERNATIVAMENTE:*

- a) **effettuare extra contabilmente, in base alle linee guida rilasciate dal Comune di Ancona, delle scritture di rettifica, per garantire l'uniformità sostanziale del bilancio e trasmettere tali scritture unitamente al bilancio riclassificato;**



- b) dovrà specificare la difformità dei principi contabili utilizzati ed i motivi che ne sono alla base, ovvero l'idoneità ad una rappresentazione più veritiera e corretta o l'irrilevanza rispetto ai dati di bilancio, in termini sia quantitativi che qualitativi;

4. ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio tutte le informazioni di dettaglio che sono previste al punto 5. del principio contabile applicato n.4/4, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società, unitamente alla presente delibera.

In particolare vanno indicati:

- i crediti ed i debiti di durata residua superiore a cinque anni;
- i debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento (specificando la natura delle garanzie);
- la composizione delle voci: rate e risconti, altri accantonamenti, proventi ed oneri straordinari;
- la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- per ogni categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni su loro entità e natura.

Se tali informazioni non sono presenti nella nota integrativa devono essere trasmesse unitamente alla documentazione richiesta.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo **indichi**, in nota integrativa, **l'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate.**

Per quanto non espressamente previsto dall'allegato n. 4/4, si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).